

La normativa

La normativa riguardante i minori stranieri fa riferimento a:

Decreto legislativo 25 luglio 1998 n° 286 (la cosiddetta legge Turco-Napolitano)
Decreto del Presidente della Repubblica 394/99, recante le norme di attuazione del D. Lgs. n° 286
Legge 30 luglio 2002 n° 189 (la cosiddetta legge Bossi-Fini).

Estratto dal D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286 (la cosiddetta legge Turco-Napolitano)
Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero. Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 18 agosto 1998, n. 191, S.O.

Articolo 38

Istruzione degli stranieri. Educazione interculturale.

(Legge 6 marzo 1998, n. 40, art. 36)

(Legge 30 dicembre 1986, n. 943, art. 9, commi 4 e 5)

1. I minori stranieri presenti sul territorio sono soggetti all'obbligo scolastico; ad essi si applicano tutte le disposizioni vigenti in materia di diritto all'istruzione, di accesso ai servizi educativi, di partecipazione alla vita della comunità scolastica.
2. L'effettività del diritto allo studio è garantita dallo Stato, dalle Regioni e dagli enti locali anche mediante l'attivazione di appositi corsi ed iniziative per l'apprendimento della lingua italiana.
3. La comunità scolastica accoglie le differenze linguistiche e culturali come valore da porre a fondamento del rispetto reciproco, dello scambio tra le culture e della tolleranza; a tale fine promuove e favorisce iniziative volte alla accoglienza, alla tutela della cultura e della lingua d'origine e alla realizzazione di attività interculturali comuni.
4. Le iniziative e le attività di cui al comma 3 sono realizzate sulla base di una rilevazione dei bisogni locali e di una programmazione territoriale integrata, anche in convenzione con le associazioni degli stranieri, con le rappresentanze diplomatiche o consolari dei Paesi di appartenenza e con le organizzazioni di volontariato.
5. Le istituzioni scolastiche, nel quadro di una programmazione territoriale degli interventi, anche sulla base di convenzioni con le Regioni e gli enti locali, promuovono:
 - a) l'accoglienza degli stranieri adulti regolarmente soggiornanti mediante l'attivazione di corsi di alfabetizzazione nelle scuole elementari e medie;
 - b) la realizzazione di un'offerta culturale valida per gli stranieri adulti regolarmente soggiornanti che intendano conseguire il titolo di studio della scuola dell'obbligo;
 - c) la predisposizione di percorsi integrativi degli studi sostenuti nel paese di provenienza al fine del conseguimento del titolo dell'obbligo o del diploma di scuola secondaria superiore;
 - d) la realizzazione ed attuazione di corsi di lingua italiana;
 - e) la realizzazione di corsi di formazione anche nel quadro di accordi di collaborazione internazionale in vigore per l'Italia.
6. Le regioni, anche attraverso altri enti locali, promuovono programmi culturali per i diversi gruppi nazionali, anche mediante corsi effettuati presso le scuole superiori o istituti universitari. Analogamente a quanto disposto per i figli dei lavoratori comunitari e per i figli degli emigrati italiani che tornano in Italia, sono attuati specifici insegnamenti integrativi, nella lingua e cultura di origine.
7. Con regolamento adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono dettate le disposizioni di attuazione del presente capo, con specifica indicazione:
 - a) delle modalità di realizzazione di specifici progetti nazionali e locali, con particolare riferimento all'attivazione di corsi intensivi di lingua italiana nonché dei corsi di formazione ed aggiorna-

- mento del personale ispettivo, direttivo e docente delle scuole di ogni ordine e grado e dei criteri per l'adattamento dei programmi di insegnamento;
- b) dei criteri per il riconoscimento dei titoli di studio e degli studi effettuati nei paesi di provenienza ai fini dell'inserimento scolastico, nonché dei criteri e delle modalità di comunicazione con le famiglie degli alunni stranieri, anche con l'ausilio di mediatori culturali qualificati;
 - c) dei criteri per l'iscrizione e l'inserimento nelle classi degli stranieri provenienti dall'estero, per la ripartizione degli alunni stranieri nelle classi e per l'attivazione di specifiche attività di sostegno linguistico;
 - d) dei criteri per la stipula delle convenzioni di cui ai commi 4 e 5.

Estratto dal Decreto 394/99, recante le norme di attuazione del D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286

Capo VII

Disposizioni In materia di Istruzione diritto allo studio e professioni

Articolo 45 (Iscrizione scolastica)

1. I minori stranieri presenti sul territorio nazionale hanno diritto all'istruzione indipendentemente dalla regolarità della posizione in ordine al loro soggiorno, nelle forme e nei modi previsti per i cittadini italiani. Essi sono soggetti all'obbligo scolastico secondo le disposizioni vigenti in materia. L'iscrizione dei minori stranieri nelle scuole italiane di ogni ordine e grado avviene nei modi e alle condizioni previsti per i minori italiani. Essa può essere richiesta in qualunque periodo dell'anno scolastico. I minori stranieri privi di documentazione anagrafica ovvero in possesso di documentazione irregolare o incompleta sono iscritti con riserva.
2. L'iscrizione con riserva non pregiudica il conseguimento dei titoli conclusivi dei corsi di studio delle scuole di ogni ordine e grado. In mancanza di accertamenti negativi sull'identità dichiarata dell'alunno, il titolo viene rilasciato all'interessato con i dati identificativi acquisiti al momento dell'iscrizione. I minori stranieri soggetti all'obbligo scolastico vengono iscritti alla classe corrispondente all'età anagrafica, salvo che il collegio dei docenti deliberi l'iscrizione ad una classe diversa, tenendo conto:
 - a) dell'ordinamento degli studi del Paese di provenienza dell'alunno, che può determinare l'iscrizione ad una classe immediatamente inferiore o superiore rispetto a quella corrispondente all'età anagrafica;
 - b) dell'accertamento di competenze, abilità e livelli di preparazione dell'alunno;
 - c) del corso di studi eventualmente seguito dall'alunno nel Paese di provenienza;
 - d) del titolo di studio eventualmente posseduto dall'alunno.
3. Il collegio dei docenti formula proposte per la ripartizione degli alunni stranieri nelle classi; la ripartizione è *effettuata* evitando comunque la costituzione di classi in cui risulti predominante la presenza di alunni stranieri.
4. Il collegio dei docenti definisce, in relazione al livello di competenza dei singoli alunni stranieri, il necessario adattamento dei programmi di insegnamento; allo scopo possono essere adottati specifici interventi individualizzati o per gruppi di alunni, per facilitare l'apprendimento della lingua italiana, utilizzando, ove possibile, le risorse professionali della scuola. Il consolidamento della conoscenza e della pratica della lingua italiana può essere realizzata altresì mediante l'attivazione di corsi intensivi di lingua italiana sulla base di specifici progetti, anche nell'ambito delle attività aggiuntive di insegnamento per l'arricchimento *dell'offerta* formativa.
5. Il collegio dei docenti formula proposte in ordine ai criteri e alle modalità per la comunicazione tra la scuola e le famiglie degli alunni stranieri. Ove necessario, anche attraverso intese con l'ente locale, l'istituzione scolastica si avvale dell'opera di mediatori culturali qualificati.
6. Allo scopo di realizzare l'istruzione o la formazione degli adulti stranieri il Consiglio di circolo e di istituto promuovono intese con le associazioni straniere, le rappresentanze diplomatiche e consolari dei Paesi di provenienza, ovvero con le organizzazioni di volontariato iscritte nel Registro di cui all'articolo 52 allo scopo di stipulare convenzioni e accordi per attivare progetti di accoglienza; ini-

ziative di educazione interculturale; azioni a tutela della cultura e della lingua di origine e lo studio delle lingue straniere più diffuse a livello internazionale.

7. Per le finalità di cui all'articolo 38, comma 7, del testo unico, le istituzioni scolastiche organizzano iniziative di educazione interculturale e provvedono all'istituzione, presso gli organismi deputati all'istruzione e alla formazione in età adulta, di corsi di alfabetizzazione di scuola primaria e secondaria; di corsi di lingua italiana; di percorsi di studio finalizzati al conseguimento del titolo della scuola dell'obbligo; di corsi di studio per il conseguimento del diploma di qualifica o del diploma di scuola secondaria superiore; di corsi di istruzione e formazione del personale e tutte le altre iniziative di studio previste dall'ordinamento vigente. A tal fine le istituzioni scolastiche possono stipulare convenzioni ed accordi nei casi e con le modalità previste dalle disposizioni in vigore.
8. Il Ministro della pubblica istruzione, nell'emanazione della direttiva sulla formazione per l'aggiornamento in servizio del personale ispettivo, direttivo e docente, detta disposizioni per attivare i progetti nazionali e locali sul tema dell'educazione interculturale. Dette iniziative tengono conto delle specifiche realtà nelle quali vivono le istituzioni scolastiche e le comunità degli stranieri al fine di favorire la loro migliore integrazione nella comunità locale.

Estratto della Legge 30 luglio 2002, n. 189 (la cosiddetta legge Bossi-Fini)

L'art. 38 ripropone in toto l'art. 38 del D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286.

Ricapitolando, il Collegio Docenti:

- *può deliberare l'iscrizione ad una classe diversa (immediatamente inferiore o superiore) a quella corrispondente all'età anagrafica tenendo conto:*
 - a) *dell'ordinamento degli studi del Paese di provenienza dell'alunno;*
 - b) *dell'accertamento di competenze, abilità e livelli di preparazione;*
 - c) *del corso di studi eventualmente seguito nel paese di provenienza;*
 - d) *del titolo di studio eventualmente posseduto;*
- *formula proposte per la ripartizione nelle classi evitando la predominanza di alunni stranieri;*
- *definisce il necessario adattamento dei programmi di insegnamento;*
- *rileva la necessità di interventi individualizzati o per gruppi di alunni per facilitare l'apprendimento della lingua italiana utilizzando le risorse professionali della scuola;*
- *attiva corsi intensivi di lingua italiana sulla base di specifici progetti (attingendo alle ore per l'arricchimento dell'offerta formativa);*
- *formula proposte relative ai criteri e alle modalità per la comunicazione tra scuola e famiglie degli alunni stranieri avvalendosi, ove necessario, di mediatori culturali qualificati.*

La legge 53/03, meglio conosciuta come **Riforma Moratti**, nulla dice di specifico sugli alunni stranieri, fa solo riferimento in modo generico all'importanza qualitativa della convivenza civile. Il MIUR è intervenuto il 16 febbraio 2006 con una nota (**Linee guida per l'accoglienza e l'integrazione degli alunni stranieri**) scaricabile dal sito del Ministero (<http://www.istruzione.it/normativa/2006>) che fornisce una serie di indicazioni operative volte a garantire che l'intero gruppo docenti prepari un percorso personalizzato di inserimento dell'alunno straniero.

Rispetto ad altri paesi europei, tuttavia, la normativa italiana presenta un modello educativo non rigido ma di tipo interattivo, interculturale, integrativo, aperto al riconoscimento e alla valorizzazione delle lingue e delle culture dei migranti.

È un modello che riconosce l'importanza del dialogo, della reciprocità, volto a valorizzare le differenze e prevenire possibili conflitti razziali, un modello, cioè, che esprime la volontà di integrare i saperi e le culture.

Il giudice Giancarlo Pazé (2002) ricorda che i minori stranieri sono titolari di diritti aggiuntivi rispetto a quelli degli altri minori, e cioè quello di ricongiungersi con il genitore o i genitori che si trovano in Italia e quello di avere un tutore che li rappresenti e si prenda cura di loro qualora i genitori effettivi non lo possano fare per motivi di lontananza. Più oltre identifica altri diritti essenziali: «l'importanza della scuola come diritto della persona, l'assicurazione effettiva dell'obbligo scolastico, la preparazione degli insegnanti ad una scuola delle pluriappartenenze, i percorsi scolastici e formativi specifici, le modalità di un incontro non conflittuale e amichevole fra ragazzi appartenenti a diversi gruppi etnici e culture, la variabile della religione come elemento di identità separata, la riuscita scolastica, le aspettative che a partire dalla scuola vengono rivolte al lavoro.» Quindi anche il legislatore indica il diritto all'istruzione e l'impegno educativo come elementi cardine nello sviluppo armonico dei minori stranieri.

E, d'altra parte, tra le istituzioni sociali, la scuola è quella che meglio sembra poter recepire i cambiamenti che una società multiculturale inevitabilmente comporta. Forse perché da sempre si è dovuta confrontare con le differenze e la diversità: di ceto, le disabilità, le migrazioni interne.

Da sempre la scuola si è fatta laboratorio, si è ripensata per capire, avvicinare, conoscere, integrare.